

## AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 12 marzo 2009

N. 8 dell'ordine del giorno  
(varie ed eventuali)

### **OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva lite Agenzia per la Mobilità Metropolitana/Loverier Mauro. Proposta Assemblea.**

A relazione del Presidente Giovanni Nigro

Premesso che:

- con deliberazione n. 7/2 del Consiglio d'Amministrazione del 08 agosto 2003 veniva nominato direttore generale il dott. Mauro Loverier a far tempo dal 01 settembre 2003 e per la durata di tre anni;
- in data 31 agosto 2006 il dott. Mauro Loverier è cessato dalla carica di direttore generale dell'Agenzia;
- a seguito della conclusione del rapporto di servizio è sorta una vertenza in merito all'effettiva spettanza di singoli corrispettivi previsti nel contratto di lavoro individuale sottoscritto dal dott. Loverier con l'Agenzia;
- successivamente, in data 04/12/2006, è stato notificato all'Agenzia un decreto ingiuntivo, conseguente al ricorso esperito dal dott. Loverier avanti al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro –con il quale il giudice del lavoro ha ingiunto all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di pagare in favore del ricorrente €265.677,84 oltre interessi come per legge e spese per procedimento, onorari e spese liquidate in €2.565,00 oltre IVA e C.p.a.
- alla luce di tale eventi il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 07 dicembre 2006, ha deciso all'unanimità di resistere giudizialmente alle richieste avanzate dal dott. Loverier;
- l'Agenzia in data 12 gennaio 2007 si è opposta al decreto depositando il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
- il giudice del Lavoro con sentenza n. 2080/07 depositata il 20 aprile 2007 ha respinto l'opposizione proposta dall'Agenzia, confermato il decreto ingiuntivo e condannato la stessa alle spese di giudizio liquidate in €5.448,00 oltre IVA e Cpa, nonché le spese successive occorrente quantificate in €421,88 oltre IVA e Cpa;
- con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 7/3 del 13/07/2007 si è preso atto della sentenza n. 2080/07 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, si è altresì dato atto che il riconoscimento del debito derivante dalla sentenza sarebbe stato oggetto della proposta di deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (deliberazione n. 3/1 approvata dall'Assemblea il 28/9/2007); la sentenza è passata in giudicato il 25 luglio 2007 e l'Agenzia ha liquidato la somma;
- in data 13/12/2007 è stato notificato all'Agenzia un ulteriore ricorso esperito dal dott. Mauro Loverier, innanzi al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro per quegli aspetti sui quali il dott. Loverier, all'atto del rilascio del decreto ingiuntivo notificato in data 4/12/2006, si riservava di agire con giudizio ordinario che nello specifico riguardavano:
  - o €37.135,80 per il c.d. “premio di risultato” ex art. 2 del contratto individuale di lavoro;
  - o €126.716,50 per la c.d. “indennità di mancato rinnovo” ex art. 3 del contratto individuale di lavoro;

## AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 12 marzo 2009

N. 8 dell'ordine del giorno  
(varie ed eventuali)

- €114.481,67 quale importo residuo che l'Agenzia sarebbe tenuta a versare per il c.d. "patto di non concorrenza" ex art. 8 del contratto individuale di lavoro: il dott. Loverier ha chiesto al giudice l'accertamento e la dichiarazione che l'importo dovuto "ex art. 8" venga fissato in € 380.149,51, deducendo la minor somma di € 265.677,84 già liquidata dal Tribunale di Torino con la citata sentenza;
- regolarizzazione della posizione contributiva;
- rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. su tutte le somme dovute.

A seguito della discussione della causa, il Giudice, con sentenza n. 2352/08 del 4/6/2008, depositata in data 14/08/2008, notificata in data 16/9/2008, ha condannato l'Agenzia al pagamento in favore del dott. Loverier della somma di € 3.846,65, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo effettivo rigettando per il resto il ricorso;

In data 29/10/2008 è stato notificato all'Agenzia il ricorso in appello ex artt. 433 e segg. cpc della suddetta sentenza; l'udienza è stata fissata al 18/06/2009.

In data 23/12/2008, il dott. Loverier, per il tramite del proprio legale, ha sollecitato il pagamento di quanto definito dal Tribunale Ordinario di Torino con la predetta sentenza n. 2352/08, comunicando che in difetto avrebbe dato seguito all'esecuzione.

Con riferimento alla specifica questione su cui l'Agenzia è stata condannata, gli avvocati che hanno patrocinato l'Agenzia in giudizio, con nota prot. 351 del 27/01/2009, ricordando che ex art. 429 cpc la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, ritengono che, *"al fine di evitare inutili procedure esecutive e quindi costi, l'Agenzia debba corrispondere al Loverier la somma cui è stata condannata. Ovviamente il pagamento può essere fatto precisando che esso non costituisce riconoscimento alcuno del diritto vantato dal Loverier né acquiescenza alla decisione avverso la quale ci si riserva di proporre appello incidentale (l'udienza è fissata al 18.6.09 e quindi il termine per l'appello incidentale scade al 7.6.09)."*

Considerato quanto sopra, ed al fine di interrompere il decorso del tempo e minimizzare il rischio di dover riconoscere ulteriori oneri accessori (interessi e rivalutazione) rispetto a quelli sinora maturati, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 1/1 del 29/01/2009, ha ritenuto opportuno autorizzare il pagamento della somma richiesta e degli accessori di legge subordinando il pagamento stesso ad espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello e/o di legittimità e/o di accertata duplicazione di pagamento anche in via esecutiva e/o di indebita corresponsione a qualunque titolo determinatosi nei termini prescrizione di legge.

La decisione del Consiglio d'Amministrazione è stata adottata anche sulla scorta della Deliberazione n. 2/2005/Cons delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana della Corte dei conti in sede consultiva che, tra l'altro, stabilisce che *"l'interpretazione logica e sistematica delle norme (in particolare l'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 14 del D.L. 669/1996) impone di distinguere i debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi, consentendo di affermare che per i primi il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento (che, è opportuno ripetere, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito) Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico"*.

## AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 12 marzo 2009

N. 8 dell'ordine del giorno  
(varie ed eventuali)

L'art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

L'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'emanare i principi contabili relativi alla Gestione nel sistema di bilancio, ha stabilito al punto 81 che "la competenza consigliare al riconoscimento e al finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie".

L'art. 56 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia -approvato dall'Assemblea del 29/09/2005 con deliberazione n. 3/2 ed in vigore a far data dal 01 gennaio 2006- che al comma 1 prevede che qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'organo assembleare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.

La quota capitale di € 3.846,65 ha trovato capienza sui fondi impegnati al codice intervento n. 1050101 del Bilancio 2006 – cap. 501 – “ Retribuzione personale Direzione-Pianificazione e controllo” (imp. n° 2006/1) così come previsto dalla deliberazione n. 7/2 del Consiglio d'Amministrazione del 08 agosto 2003, opportunamente conservati a residui.

Per il finanziamento ed il pagamento degli oneri accessori (interessi e rivalutazione) il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 29/01/2009, ha apportato le seguenti variazioni di bilancio tramite prelievo dal fondo di riserva in quanto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 2008 con provvedimento n. 5/1, dichiarato immediatamente esecutivo:

<b>Intervento</b>	<b>Stanz. Attuale</b>	<b>Variazione</b>	<b>Stanz.Assestato</b>
1010911 Fondo di riserva – (cap. 911)	875.230,00	- 700,00	874.530,00
1050108 Oneri straordinari della gestione corrente – (cap. 580/0)	0,00	+ 700,00	700,00

L'importo effettivo degli oneri straordinari, liquidati con determinazione dirigenziale n. 67 del 19/02/2009 è stato pari ad € 454,49, trovando pertanto copertura nello stanziamento di 700,00 derivante dal predetto prelievo dal fondo di riserva.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Visto l'art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l'applicabilità all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27/12/2002, n. 289, il presente atto verrà trasmesso alla procura della Corte dei Conti e al Collegio dei revisori dei conti.

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 12 marzo 2009

N. 8 dell'ordine del giorno  
(varie ed eventuali)

Si propone che

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi di proporre all'Assemblea:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari a €4.301,14, nei confronti del dott. Mauro Loverier, derivante dalla sentenza n. n. 2352/08 del 4/6/2008 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro;
2. di inviare il presente atto alla procura della Corte dei Conti e al Collegio dei revisori dell'Agenzia
3. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere favorevole del Segretario dell'Agenzia  Il Segretario Dott. Adolfo Repice	Parere favorevole del vice-direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL.  Il -direttore generale f.f. Ing. Cesare Paonessa
---	---